

RIFORME COSTITUZIONALI

# Un salto di qualità sul Titolo V

## Con i costi standard stop alle misure che favoriscono i non virtuosi

### SEGNATA UNA PRIMA META

In Commissione al Senato proposti emendamenti che possono rendere il federalismo uno strumento utile alla competitività

di **Luca Antonini**

Lavori parlamentari sulla riforma costituzionale hanno segnato una prima meta, in I Commissione al Senato, con gli emendamenti condivisi dei relatori Finocchiaro e Calde-  
rola, sui quali si può prospettare una buona convergenza. Sono fasi da seguire con attenzione: dalla qualità della riforma del federalismo all'italiana dipende gran parte del destino della nostra competitività.

Il testo base governativo su cui ha lavorato la Commissione aveva il pregio di proporre risposte decise, alcune pienamente condivisibili (per esempio, ricentralizzare materie quali le grandi reti di trasporto), altre confuse se non contraddittorie. Soprattutto nel testo mancava chiarezza sul modello di fondo verso cui convergere, sia riguardo al Senato delle autonomie sia sulla terapia da praticare per la parte della Costituzione (il Titolo V) più sofferente. Quanto al Senato si confondevano indistintamente tre modelli di seconda camera (delle garanzie, delle competenze, delle autonomie), con elementi dell'uno o dell'altro inseriti con poca coerenza logica. Quanto al Titolo V la medicina somministrata era essenzialmente il centralismo, che può certo funzionare, ma siccome l'Italia non è la Francia, solo quando la dose è quella necessaria; al contrario, un'overdose può creare nuovi e gravi danni al sistema.

I punti critici sono già stati analiticamente evidenziati su questo quotidiana

(vedi sul Titolo V obiettivo ancora lontano Il Sole-24 Ore del 17 marzo 2014). Gli emendamenti ora proposti dimostrano di averli considerati e segnano un salto di qualità in positivo. Quanto alla riforma del Senato, infatti, prefigurano un modello più chiaramente riferibile al Senato delle autonomie, dove viene rimessa in equilibrio la rappresentanza regionale, titolare del potere legislativo, che deve trovare un'adeguata sede di raccordo a livello nazionale. Quanto al Titolo V, viene inserita una previsione funzionale a permettere una maggiore efficacia dei processi statali di semplificazione; viene anche meglio definito l'ambito della competenza regionale nominata; si ritorna inoltre a parlare di attribuzione di forme particolari di autonomia (superando così il concetto della mera delega).

Soprattutto vengono inseriti i costi e fabbisogni standard, denominati, per evitare inglesismi nella Costituzione, "indicatori di riferimento di costo e fabbisogno" (bisognerebbe però almeno aggiungere "efficiente"). Anche in questo caso si tratta di un'evoluzione positiva: la loro costituzionalizzazione potrebbe, tra le altre cose, anche segnare la fine di misure, ancora di recente adottate (Dl 66/2014), che favoriscono i non virtuosi: vincolare la spesa per consulenze o per co.co.co. al divieto di superamento di una percentuale (1,4% e 1,1%) della spesa per il personale premia la Sicilia, con oltre 20mila dipendenti, rispetto al Veneto, che ne ha poco più di 2mila. Ferma l'improcrastinabilità e l'urgenza della riforma, rimangono tuttavia altri aspetti da considerare. L'impostazione di fondo intorno a cui dovrebbe ruotare una riforma costituzionale di questa portata è il principio di responsabilità, troppe volte macchiato dalle prassi introdotte nel nostro ordinamento dopo la riforma del 2001.

È proprio richiamandosi a quella ri-

forma, per esempio, che si è sostenuto che era necessario nominare commissari della sanità i presidenti di Regione, anche se autori di spaventosi disavanzi. Andrebbe pertanto previsto non solo un divieto a questo riguardo, ma anche, più in generale, che a processi straordinari di ripiano finanziario debbano sempre seguire misure di sostituzione dei sindaci o dei governatori. Inoltre, siccome non è detto che un semplice processo di accentramento garantisca il ritorno dell'efficienza, anche l'uso della clausola di supremazia statale dovrebbe poter essere a geometria variabile, altrimenti nell'intento di recuperare gli enti inefficienti (cui si rimedia in realtà non con le leggi, ma solo con i commissari) si danneggeranno i (pochi, ma effettivi) sistemi regionali virtuosi.

Rimane, infine, un altro nervo scoperto: la riforma si occupa anche delle autonomie speciali, ma lo fa con una disposizione che prevede la non applicazione della riforma fino all'adeguamento dei rispettivi statuti speciali. Si tratta di una tecnica normativa alquanto discutibile e ci si deve chiedere se verrà mai attuata questa disposizione. In questo modo, nella presumibilmente molto lunga fase intermedia, il divario tra autonomie troppo ordinarie (fortemente depotenziate) e troppo speciali (non adeguate) sarà destinato ad ampliarsi oltre ogni capacità di tenuta del sistema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

